



PALAZZO MEDICI RICCARDI

Messa in sicurezza di basi e busti in marmo costituenti porzione dell'apparato decorativo del Cortile di Michelozzo – Lotto I

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto **la sola esecuzione** di tutte le opere e provviste necessarie per interventi finalizzati alla messa in sicurezza di un primo lotto di antichi busti in marmo e relative basi di appoggio anch'esse in marmo, costituenti porzione dell'apparato decorativo del Cortile di Michelozzo in Palazzo Medici Riccardi (Firenze).

La consistenza quantitativa e qualitativa nonché le caratteristiche di esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle indicazioni del presente Capitolato e degli elaborati allegati e/o richiamati nella scrittura privata/contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Elaborati allegati al presente atto:

- Relazione
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elaborato "Stima dei costi del sicurezza" ex D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Allegato XV"
- Capitolato Speciale d'Appalto
- DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
- Tabulato di rilievo dimensionale
- Documentazione fotografica
- N°2 elaborati grafici di progetto
- Offerta rimessa dalla ditta DECOART S.r.l.

Art. 2 – TIPO E AMMONTARE DELL'APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto di appalto relativo ai suddetti lavori viene stipulato:

- a misura come definito all'art. 3 punto eeeee) del D.lgs. 50/2016.

L'importo del Contratto, al netto del ribasso d'asta offerto del 5,00% (Cinquepercento), è pari ad **€ 14.829,11.**=(QuattordicimilaottocentoventinoveEuro/11), comprensivo di lavori a misura ed in economia, dei costi della sicurezza stimati in € 1.529,11.=(MillecinquecentoventinoveEuro/11) sull'importo complessivo dei lavori, ed escluso IVA.

a) Per lavori al netto del ribasso:

Importo lordo	Importo netto
€ 15.529,11	€ 14.829,11

b) Per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso:

€ 1.529,11	

c) Per lavori in economia, non soggetti a ribasso:

€ 0,00	

La prestazione di cui al presente appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento, che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Art. 3 – CATEGORIE DI LAVORO COMPRESSE NELL'APPALTO

Si riportano di seguito le CATEGORIE DI LAVORO generali o specializzate in cui risulta suddiviso l'importo

complessivo a base di appalto, con l'indicazione dei relativi importi e dei gruppi di categorie ritenute omogenee, in riferimento ai seguenti disposti:

- artt. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 (varianti);
- art. 105 D.Lgs. 50/2016 (subappalto)
- art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (raggruppamenti temporanei,)
- artt. 107 e 108 del DPR 207/10 (categorie di opere, condizioni per la partecipazione alle gare)
- art. 161, comma 16, del DPR 207/10 (gruppi categorie omogenee).

CATEGORIA:

OS2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

Euro: 15.529,11

Sommano OS2-A CATEGORIA PREVALENTE (unica)	15.529,11
--	-----------

SOMMANO LAVORI A BASE DI APPALTO 15.529,11

Art. 4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AFFIDAMENTO

L'impresa è ammessa alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto se in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo:

1. Requisiti circa i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Non trovarsi nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico prevista dall'art. 1-bis, c. 14, del D.Lgs. 231/01;
3. Non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdetti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
4. Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le tipologie di lavori comprese nel presente appalto;
5. Qualificazione e classificazione, ottenute ai sensi del DPR 207/10, per la categoria di "Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico" OS2-A – classe di importo I fino a euro 258.228,00 o, in alternativa, i seguenti requisiti (art. 90 del DPR 207/10):

a) importo dei lavori (analoghi a quelli oggetto dell'appalto) eseguiti direttamente nel

quinquennio antecedente la data di richiesta dell'appalto non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Per tale requisito potranno essere presentati:

a.1) per i lavori eseguiti per committenti pubblici: certificato di esecuzione rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema allegato B al DPR 207/10;

a.2) per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni del committente, ovvero dell'esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di visto di conferma da parte del Nucleo Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche competente in ragione del luogo di esecuzione dei lavori. Nel caso di assenza del predetto visto di conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate da:

- copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);

- copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in committenza);

- attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta dell'appalto.

Esso è comprovato:

- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga;

- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredate dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulterà dalla voce "costi del personale" del conto economico redatto ai sensi di legge.

c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, requisito da dimostrare con la presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l'attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.

Art. 5 – CONTRATTO

Si procederà alla stipula di una scrittura privata, mediante sottoscrizione in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'impresa e successiva approvazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'Amministrazione.

Prima della sottoscrizione del presente atto, l'impresa dovrà rimettere all'Amministrazione i seguenti documenti, oltre a quelli previsti al successivo art. 12.4:

a) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91, resa dal subcontraente circa la composizione societaria (solo per le società di capitali);

b) copia dell'atto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);

c) copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);

d) copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D.Lgs. 81/01);

e) documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07).

Art. 6 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 50/2016, nel Regolamento emanato con DPR 207/100 (in seguito denominato Regolamento), nel Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato generale) e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni, per quanto compatibili con le sopra riportate norme:

- legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
- legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);
- legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia);
- legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
- D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata);
- DPR 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300);
- DPR 30 aprile 2004, n. 115 (Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fidejussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109);
- DM 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di D.P.R. 207/2010 in materia di lavori pubblici);
- L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso dei lavori e nei protocolli di intesa stipulati dall'Ente.

Art. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- **di aver preso conoscenza della dislocazione territoriale dell'immobile entro cui sono alloggiati i beni mobili oggetto dell'intervento, di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché di aver preso conoscenza della natura degli interventi da eseguire;**
- **di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.**
- **di essere a conoscenza che gli interventi saranno ordinati su circa n°20 (venti) sistemi base-busto in marmo costituenti porzione del più ampio apparato decorativo presente nel Cortile di Michelozzo in Palazzo Medici Riccardi.**

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Atto di cottimo) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con la partecipazione alla procedura di affidamento l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Atto di cottimo – Perizia estimativa - Elaborati Grafici.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Atto di cottimo avendo

gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 – Condizioni generali

Le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite con personale specializzato, a perfetta regola d'arte secondo le migliori modalità di intervento.

I materiali ed i manufatti forniti dovranno essere riconosciuti a giudizio insindacabile della D.L. della migliore qualità.

Ogni categoria di lavoro prevista dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, secondo i migliori procedimenti prescritti dalla Tecnica ed attenendosi scrupolosamente alle specifiche tecniche del progetto e agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori.

Nell'approvvigionamento dei materiali (fornitura, accettazione, etc.) come nell'esecuzione delle categorie di lavoro, l'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni tecniche dettate dalle norme vigenti (Leggi Statali e Regionali, Decreti, Circolari, Disposizioni, etc.) nella specifica materia o emanande nel corso dei lavori con particolare riferimento a:

- legge 1 marzo 1968, n.186 (impianti elettrici);
- legge 5 novembre 1971, n. 1086 e DD.MM. successivi (opere strutturali);
- legge 2 febbraio 1974, n. 64 e DD.MM. successivi (strutture in zona sismica);
- D.M. 26 agosto 1992 (norma per l'edilizia scolastica)
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ambiente)
- DPR 24.7.1996, n. 503 (barriere architettoniche);
- legge 5 marzo 1990, n. 46, e D.M 22 gennaio 2008, n. 37 (impianti);
- legge 9 gennaio 1991, n. 10, DPR 412/1993, n. 412, Dlgs 311/2006 e DPR 59/2009 (impianti termici);
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- DPR 16 dicembre 92, n. 495 (Regolamento attuazione Nuovo codice della strada);
- legge 3 agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma normativa in materia;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
- Norme CEI, UNEL, UNI-CIG, CNR-UNI;
- Altre disposizioni particolari vigenti per VV.FF., ISPESL, ENEL, TELECOM, Azienda del gas, ANAS, etc..

Ove il presente Atto di Cottimo non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal CNR, le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'ANC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori.

8.2 – Variazioni

L'Amministrazione si riserva, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che si dovessero rendere necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi di avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente capitolato generale d'appalto o dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio; delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

8.3 – Eccezioni dell'Appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli derivanti dal presente Atto di cottimo, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

9.1 – Consegna

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154, 155 e 156 del Regolamento.

9.2 – Inizio dei lavori - Penale per il ritardo

L'Appaltatore darà effettivo inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 3 giorni dal verbale di consegna; la penale da applicare in caso di ritardo nell'inizio dei lavori sarà come di seguito computata ai sensi dell'art. 145 del Regolamento:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso.

9.3 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 159 del Regolamento, sarà di **60 (Sessanta) giorni** naturali e consecutivi.

La penale da applicare in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 145 del Regolamento, sarà pari ad **€ 20,00** per ogni giorno di ritardo. Della ultimazione dei lavori dovrà essere data comunicazione al direttore dei lavori, per la relativa certificazione.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il presente contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

9.4 – Premio di accelerazione

Nessun premio per anticipata consegna verrà corrisposto.

Art. 10 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L. il programma di esecuzione dei lavori affidati in conformità a quanto prescritto dall'art. 43, c. 10, del Regolamento.

La D.L. potrà formulare le proprie osservazioni, ricevute le quali, l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato.

In riferimento allo stesso art. 43, c. 10, del Regolamento, non si ritiene necessario stabilire scadenze differenziate.

Art. 11 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento al verbale di consegna.

Al di fuori dei casi sopra individuati il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato generale.

La sospensione dei lavori può inoltre essere disposta dal responsabile del procedimento, su motivata proposta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, in caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui agli artt. 94, 95 e 96 del medesimo decreto legislativo, nonché delle prescrizioni e degli obblighi derivanti dai Piani di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui le inosservanze a quanto sopra individuato in materia di sicurezza del cantiere e prevenzione infortuni comportino una situazione di pericolo grave ed immediato, direttamente riscontrato, la sospensione parziale o totale dei lavori può essere disposta anche dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, previa opportuna comunicazione al direttore dei lavori.

Le sospensioni e le corrispondenti riprese dei lavori saranno disposte con le modalità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento.

Art. 12 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

12.1 – Oneri di carattere generale

Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente Atto di cottimo, nel Capitolato generale, con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 8 e nel Regolamento, con particolare riferimento all'art. 32.

Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi

diversi, in relazione alla tipologia ed entità dei lavori:

- 1) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti vigenti al momento dell'aggiudicazione o che possano intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei lavoratori, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati;
- 2) L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per gli operai dipendenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- 3) La trasmissione periodica all'amministrazione di copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 105, c. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, nel rispetto di tutte le prescrizioni che verranno imposte dall'Amministrazione, con i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da realizzare, compresi: le spese connesse all'acquisizione di permessi per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per la installazione del cantiere e per realizzare i passi carrabili; **il nolo degli apprestamenti e gli oneri di occupazione suolo pubblico, così come determinati dai Regolamenti comunali vigenti, relativi a periodi aggiuntivi rispetto al tempo contrattuale previsto per gli apprestamenti nel cronoprogramma di progetto, conseguenti a ritardo nelle lavorazioni, scelte organizzative dell'impresa diverse da quelle assunte a riferimento in sede di progettazione e quant'altro non direttamente imputabile a responsabilità della Stazione Appaltante**; la pulizia e manutenzione del cantiere; la custodia diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti mediante personale idoneo e qualificato ai sensi delle disposizioni vigenti; le spese per gli allacciamenti provvisori (acqua, luce, gas, etc.) e relativi contributi e spese di utenza e consumo, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, etc.;
- 5) Le spese per la fornitura, posa in opera e manutenzione di tabelle informative all'esterno del cantiere, con le indicazioni di tutte le imprese operanti nel cantiere stesso e degli importi dei relativi lavori, secondo lo schema trasmesso dal Responsabile del Procedimento, in osservanza della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL in data 1 giugno 1990;
- 6) L'affidamento della direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico (di cui alla Circ. Min. LL.PP. 2 agosto 1985, n. 382), anche in merito alla responsabilità per infortuni, per quanto a lui imputabile in qualità di agente per conto dell'Impresa;
- 7) La nomina di un direttore di cantiere, precisando che in caso di mancata nomina sarà ritenuto direttore di cantiere il direttore tecnico ed in subordine il titolare della ditta risultante dai documenti in possesso dell'Amministrazione;
- 8) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere nonché dei danni diretti e conseguenti comunque da esso causati dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale;
- 9) Le spese per l'effettuazione di prove di laboratorio sui materiali presso istituti autorizzati, nonché la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L.;
- 10) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore;
- 11) Gli oneri per l'analisi e la classificazione, in conformità ai requisiti normativi vigenti, dei materiali di risulta quali terreno, inerti lapidei, detriti di varia natura provenienti da demolizioni, residui dei composti chimici impiegati per il restauro del contesto ornamentale lapideo (carbonato d'ammonio, polpa di carta, resine inorganiche, etc.);
- 12) Gli oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste nei regolamenti urbanistici, comunali ed edilizi vigenti, in materia di trasmissione del rumore, per le aree ed il contesto di intervento, con specifica relazione alle attività circostanti;
- 13) Lo smontaggio del cantiere a lavori ultimati e lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, di residui delle lavorazioni, etc., entro il termine fissato dalla D.L.;
- 14) Il riesame e la controfirma, mediante tecnici abilitati, dei disegni esecutivi e di eventuali calcoli delle opere provvisorie necessarie all'intervento (ponteggi di facciata, castello di tiro, etc.) al fine di assumere, assieme al progettista, l'intera responsabilità dell'opera, sollevando così l'amministrazione ed il personale di direzione e sorveglianza;
- 15) Le spese contrattuali di bollo, di registrazione, di duplicazione e stampa, per diritti di segreteria, etc., senza diritto di rivalsa;
- 16) Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private ed a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- 17) L'esecuzione di ogni prova di carico (ovvero di prova od analisi concernente la composizione, la resistenza, la tenuta idraulica, il comportamento, le caratteristiche fisiche, meccaniche, chimiche prestazionali, ecc.) sia ordinata dalla Direzione Lavori su solai, balconi e qualsiasi altra struttura portante, così come su massicciate stradali, manti bituminosi, condotte, tubazioni, pavimentazioni,

pozzetti, manufatti in genere, etc.;

- 18) Il consentire la presa in consegna, anche parziale, dei lavori da parte dell'Amministrazione previa redazione di apposito verbale di "consegna anticipata in attesa di collaudo", di constatazione e di consistenza delle opere. Tale consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del C.C. per i vizi e le difformità dell'opera, per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati, nonché con la garanzia per i gravi difetti dell'opera di cui all'art. 1669 del C.C.;
- 19) La fornitura, su richiesta della Direzione Lavori, di disegni tecnici relativi a particolari costruttivi o di dettaglio non compresi negli elaborati progettuali;
- 20) Gli oneri e le incombenze tecnico-amministrative relative al rilascio delle dichiarazioni di conformità previste dal regolamento emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- 21) Le spese e gli oneri per mettere a disposizione della D.L. idonei strumenti e personale qualificato onde poter procedere al rilievo ed alla verifica dei siti, nonché alla misura dei lavori, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori stessi;
- 22) Le spese e gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e natura, ivi compresi quelli speciali;
- 23) L'Impresa è obbligata a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere di un apposito cartellino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente nonché dei protocolli di intesa stipulati sul territorio di riferimento per l'intervento. Detto obbligo ricade anche sulle eventuali imprese subappaltatrici delle categorie di opere o delle lavorazioni omogenee di cui si compone l'appalto;
- 24) L'impresa è obbligata a prevedere ed istituire presso il cantiere di intervento efficaci sistemi di rilevazione in tempo reale delle presenze dei lavoratori nei cantieri al fine di prevenire e combattere il lavoro irregolare. In ordine alla istituzione o alla variazione di tutti i rapporti di lavoro, presenti in cantiere a qualsiasi titolo, l'Impresa è obbligata altresì a effettuarne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, da effettuarsi entro il giorno antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro. Detto obbligo ricade anche sulle ulteriori imprese a qualsiasi titolo presenti nell'area di cantiere;
- 25) L'impresa è obbligata ad aggiornare il cartello di cantiere con le generalità ed i nominativi delle imprese presenti a qualunque titolo all'interno delle aree di lavorazione;
- 26) L'impresa aggiudicatrice dovrà aprire la propria posizione presso l'Ente Cassa Edile della Provincia di Firenze o presso la Cassa Edile Regionale Toscana;
- 27) Ai sensi dell'art. 24, c. 1, della L.R. (Toscana) 38/07 l'impresa è obbligata ad informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- 28) L'impresa è obbligata ad assicurare i momenti formativi e gli interventi di formazione di cui all'art. 23, cc. 4, 5 e 6, della L.R. (Toscana) 38/07.

12.2 – Oneri ed obblighi speciali

Oltre agli oneri ed obblighi generali sopra richiamati sono a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco i seguenti oneri ed obblighi speciali:

- 1) I maggiori oneri derivanti dall'esigenza di coordinarsi con le imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture all'interno dell'immobile (lavorazioni complementari, traslochi, pulizie, etc.), tramite predisposizione di idonei programmi di lavoro concordati ed approvati dalla Direzioni lavori;
- 2) L'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari a minimizzare l'interferenza dei lavori da eseguire con le attività didattiche ospitate nell'edificio, di cui occorre garantire il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla trasmissione di rumore o polveri nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- 3) I maggiori oneri eventualmente determinatisi in sede di redazione del programma lavori di cui all'art. 10, conseguenti dall'esigenza di coordinamento con le attività dell'Istituto e l'adozione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi illustrati nei due punti precedenti;
- 4) L'effettuazione, su richiesta della Direzione lavori, di prestazioni lavorative in orario straordinario diurno, notturno e festivo: in tal caso saranno compensati i maggiori oneri sostenuti corrispondendo per la sola mano d'opera il maggior costo orario sindacale (comprensivo di oneri previdenziali) rispetto alla prestazione in orario normale, incrementato del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa;
- 5) L'esecuzione dei lavori in oggetto anche nel mese di agosto;
- 6) I maggiori oneri eventualmente determinatisi dal coordinamento delle lavorazioni previste con l'allestimento, all'esterno dell'area di cantiere, di sistemi informativi finalizzati alla comunicazione ed alla divulgazione scientifica dell'intervento;
- 7) I maggiori oneri eventualmente determinatisi dal coordinamento delle lavorazioni previste con lo svolgimento di visite temporanee ed occasionali, a carattere didattico e divulgativo, delle opere di restauro, rivolte agli studenti dell'Istituto o di altro Istituto superiore, a studenti universitari o altri visitatori;
- 8) I maggiori oneri conseguenti la partecipazione ad incontri preventivi all'apertura dei cantieri con l'ufficio di Direzione lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, gli organi di vigilanza (Direzione Provinciale del Lavoro, Azienda USL, etc.) e le Organizzazioni sindacali di categoria, finalizzati ad

illustrare le caratteristiche dell'opera ed il sistema di gestione della sicurezza attivato sulla base di quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento.

12.3 – Subappalto

E' vietato all'Impresa il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione (art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Il subappalto è disciplinato dai disposti di cui agli artt. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 170 del DPR 207/2010.

I lavori o le parti di opere da concedere in subappalto o cottimo devono essere individuate all'atto dell'offerta o dell'affidamento.

L'Impresa appaltatrice nella richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà riportare quanto segue:

- categorie ed opere che la ditta medesima richiede di subappaltare e importo di ognuna di tali opere, con evidenziati i costi della sicurezza;
- **dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile tra la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice.**

Alla richiesta, l'Impresa appaltatrice dovrà obbligatoriamente allegare:

A) contratto condizionato di subappalto conforme alla richiesta, con indicazione di costi della sicurezza, CUP, CIG, tracciabilità pagamenti ai sensi dell'art.3 della L. 136/10; in caso di R.T.I. il contratto dovrà essere firmato dalla capogruppo; la data di inizio del subappalto deve essere subordinata all'autorizzazione;

B) la seguente documentazione prodotta dall'Impresa per cui è richiesto il subappalto:

- 1) dichiarazione attestante l'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione, redatta su modello predisposto dalla stazione appaltante;
- 2) certificazione SOA in corso di validità per le categorie oggetto di subappalto, o, in mancanza di certificazione SOA, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento, la documentazione indicata al precedente art. 4, punto 4;:
- 3) copia dell'atto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- 4) copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- 5) copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D.Lgs. 81/01);
- 6) documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07);
- 7) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
- 8) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, G.U.R.I. n. 144 del 21 giugno 1991, (qualora trattasi di: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata), nella quale siano indicati:
 - composizione societaria;
 - esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione dell'impresa;
 - indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

Il subappalto sarà definitivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istruttoria sulla sussistenza

degli altri requisiti richiesti dall'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa e regolare, ovvero entro 15 giorni nel caso di subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000 euro.

Nei casi dei subappalti autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'Impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Una volta ottenuta l'autorizzazione al subappalto e prima dell'inizio dei lavori, il subappaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

1. P.O.S., Piano operativo di sicurezza,
2. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (art. 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. 81/08);
3. dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. 81/08);
4. registro infortuni e libro unico (originali o copie dichiarate conformi all'originale mediante apposizione, su ogni pagina della copia, di data, timbro e firma autografa del soggetto che dichiara la conformità, consulente del lavoro o datore di lavoro);
5. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici (art. 105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016);
6. elenco delle maestranze che verranno impiegate in cantiere, da trasmettere aggiornato nel corso dei lavori in occasione di qualsiasi variazione.

A norma dell'art. 105, c. 13, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e l'affidatario dovrà produrre copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso affidatario corrisposti ai subappaltatori entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a lui stesso effettuato, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

12.4 – Oneri per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni

L'Amministrazione committente e la Direzione dei Lavori, nella progettazione degli interventi oggetto del presente appalto, nella conseguente valutazione economica preventiva nonché nella fase esecutiva si è attenuta e si atterrà ai principi e alle misure generali di protezione di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

In considerazione della natura, della tipologia e della consistenza degli interventi da eseguire il presente appalto **non è soggetto a Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08**, in relazione ai seguenti parametri:

- presenza di più imprese in cantiere

Prima della sottoscrizione del presente atto, l'Impresa rimette all'Amministrazione appaltante e mette a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri:

1. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Essendo gli interventi di che trattasi complementari al contratto principale, l'impresa dovrà provvedere ad integrare il POS del contratto principale con le lavorazioni complementari.

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e conseguenti oneri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro e per i lavoratori autonomi con particolare riferimento a:

- osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 D.Lgs. 81/08 e di quelle specificatamente elencate all'art. 95 del medesimo decreto;
- obbligo di adottare le prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08;
- accettazione (fatta salva la possibilità di proporre integrazioni o variazioni) e gestione dei piani di sicurezza predisposti dal committente;
- consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.

La stima dei costi della sicurezza è stata effettuata, in fase di progettazione, con metodo analitico, secondo i disposti di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/08, così come meglio evidenziato nell'elenco prezzi unitari e nel computo metrico estimativo, basandosi, vista la particolarità delle opere da eseguire, la cui consistenza reale si sostanzierà nel corso dei lavori, in base alle esperienze pregresse per interventi di simile natura. Essendo gli interventi di che trattasi complementari ai lavori principali, oneri di sicurezza ed opere in economia sono computati nel contratto principale.

Si precisa inoltre che l'organizzazione del cantiere costituisce adempimento di competenza dell'appaltatore il quale:

- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto e dall'Atto di cottimo;
- sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, si intendono ricompresi nelle 'spese generali';
- assume tutti i rischi connessi con la realizzazione del cantiere stesso;
- è sottoposto alle normative di carattere tecnico e previdenziale stabilite dalle leggi dello Stato;
- è sottoposto al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dal committente o dai suoi delegati o disposte dagli enti o autorità preposti.

L'organizzazione del cantiere sarà assunta in proprio dall'appaltatore ovvero da proprio delegato (direttore di cantiere) e pertanto ogni responsabilità per eventuali infortuni, sia alle maestranze impiegate che a terzi, nonché per eventuali danni alle cose, per qualsivoglia motivo verificatisi, sia esso dovuto a imperizia o negligenza o ancora malafede o frode, sarà sempre imputabile, sia penalmente che civilmente, totalmente all'appaltatore medesimo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 c. 1 lett. c) e dell'art. 80 c. 5 lett a) del D.Lgs. 50/2016 la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Non appena approvato il presente atto e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, l'Impresa è tenuta, ai sensi dall'art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, a consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- a) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (art. 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. 81/08);
- b) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. 81/08);
- c) registro infortuni e libro unico (originali o copie dichiarate conformi all'originale mediante apposizione, su ogni pagina della copia, di data, timbro e firma autografa del soggetto che dichiara la conformità, consulente del lavoro o datore di lavoro);
- d) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici (art. 105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016);**
- e) elenco delle maestranze che verranno impiegate in cantiere, da trasmettere aggiornato nel corso dei lavori in occasione di qualsiasi variazione.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, se necessario, ulteriori dichiarazioni e certificati e di procedere ad accertamento d'ufficio qualora venga a conoscenza di presunte irregolarità.

L'impresa cui saranno affidati i lavori si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigiane di categoria e negli accordi integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme

anzidette da parte di eventuali subappaltatori, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità prima descritte e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

12.5 – Tutela contro azioni di terzi

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti sottoscritti con il contratto.

L'Impresa infine assume l'obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 13 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Le varie categorie di lavori saranno contabilizzate a misura, sulla base dei corrispondenti prezzi contrattuali.

Si precisa quanto segue:

- in sede di emissione degli Stati d'avanzamento, sugli importi lordi delle varie categorie di lavori eseguiti (quantità x prezzo unitario), ad esclusione dei costi della sicurezza e delle economie, sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale;
- all'importo netto come sopra determinato sarà poi aggiunto l'importo relativo ai costi della sicurezza ed alle economie (contabilizzato analiticamente applicando i prezzi alle quantità effettivamente eseguite).

Per quanto non previsto nel presente Atto di Cottimo e nell'Elenco Prezzi Unitari si farà riferimento, per il metodo di misurazione, all'art. 76 del Capitolato Speciale Tipo redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 14 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

14.1 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del Dlgs 50/20016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione sarà erogata, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D.P.R. 207/2010, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio lavori accertata dal Responsabile del Procedimento.

14.2 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per i lavori appaltati sarà effettuato in unica rata a consuntivo, dietro presentazione di fattura secondo quanto stabilito nel Regolamento dei Contratti dell'Amministrazione della Città Metropolitana.

I materiali approvvigionati a piè d'opera, ancorché destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, non potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori e quindi liquidati.

Contestualmente alla emissione dei singoli certificati di acconto, sarà operata, in riferimento all'art. 4 del Regolamento, una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli indicati nell'art. 143 del Regolamento DPR 207/2010.

Gli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto e del saldo saranno determinati in riferimento

al Capitolato generale e all'art. 142 del Regolamento DPR 207/2010.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dalla L. 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare i dati dell/i predetto/i conto/i corrente/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore e del subappaltatore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della L. 136/10. Il CUP da inserire nelle fatture è riportato nell'oggetto del presente atto.

Art. 15 – CONTROLLI

I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

- Committente, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08;
- Responsabile dei lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08;
- Responsabile del procedimento, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti agli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 9 e 10 del Regolamento DPR 207/2010;
- Direttore dei lavori, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 147 e 148 del Regolamento DPR 207/2010;
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione dei lavori), le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/08;
- Direttore operativo, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 149 del Regolamento DPR 207/2010;
- Ispettore di cantiere, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 150 del Regolamento DPR 207/2010;
- Organo di collaudo, le cui funzioni e i cui compiti risultano definiti all'art. 1021 del D.Lgs. 50/2016 e agli artt. 215 e seguenti del Regolamento DPR 207/2010.

In relazione alla specifica tipologia dell'opera o del lavoro ed alle condizioni organizzative presenti al momento della esecuzione, la stazione appaltante comunicherà per iscritto all'appaltatore i nominativi dei responsabili a cui saranno affidate, in tutto od in parte, le funzioni di controllo sopra sommariamente individuate.

Art. 16 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

16.1 – Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto il Direttore dei Lavori che effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore rilasciando l'apposito certificato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento DPR 207/2010.

Qualora dal certificato di ultimazione rilasciato dal Direttore dei Lavori risultassero da eseguire lavorazioni a completamento di piccola entità, in riferimento all'art. 199, c. 2, del Regolamento, i termini per la emissione dei successivi atti tecnici ed amministrativi rimarranno sospesi fino all'accertamento della completa e regolare esecuzione delle suddette lavorazioni da parte dell'appaltatore.

16.2 – Presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato (anche parzialmente) prima che intervenga il collaudo provvisorio o che sia emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento DPR 207/2010.

La presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori sarà effettuata alle condizioni elencate nel suddetto art. 230, per quanto compatibili con la specifica natura dell'opera o del lavoro.

In caso di impianti tecnologici si precisa che la loro presa in consegna anticipata è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di conformità (ex D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) nonché alle prove di funzionalità e verifiche che saranno disposte a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo.

La presa in consegna anticipata risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore in cui sia dato atto del rispetto delle condizioni suddette e al quale sia

allegato apposito stato di consistenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

16.3 – Conto finale

Il conto finale sarà compilato dal direttore dei lavori nel termine di 45 giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento DPR 207/2010.

Entro lo stesso termine il direttore dei lavori redige altresì la relazione di accompagnamento di cui al medesimo art. 200, c. 2.

Il conto finale e la relazione di accompagnamento, nei successivi 5 giorni, sono trasmessi al responsabile del procedimento il quale, entro il termine di 10 giorni, li esamina ed invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 201 del Regolamento DPR 207/2010.

Per gli adempimenti di sua competenza sarà assegnato all'appaltatore un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

16.4 – Collaudo

In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione in quanto l'importo dei lavori in oggetto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto.

Il certificato di regolare esecuzione contiene tutti gli elementi di cui all'art. 237 del Regolamento DPR 207/2010 e viene emesso dal direttore dei lavori entro il termine massimo di tre mesi dalla data del certificato di ultimazione.

Il certificato di regolare esecuzione come sopra redatto viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'appaltatore può apporre domande rispetto alle operazioni di verifica e di collaudo effettuate ai sensi dell'art. 233 del Regolamento DPR 207/2010.

Nel caso in cui l'appaltatore, nel termine come sopra assegnato, non firmi il certificato di regolare esecuzione lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato.

In merito agli accertamenti, verifiche e controlli finalizzati alla emissione del certificato di regolare esecuzione che saranno disposti dal direttore dei lavori, saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese di cui all'art. 224 del Regolamento DPR 207/2010.

Il certificato di regolare esecuzione è poi confermato dal responsabile del procedimento.

Per data di emissione del certificato di regolare esecuzione si intende quella di conferma del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento con l'apposizione della firma in calce.

16.5 – Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la emissione del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

16.6 – Approvazione del collaudo e liquidazione della rata di saldo

Il certificato di regolare esecuzione è approvato dalla Stazione appaltante con determinazione dirigenziale entro 60 giorni dalla data di emissione dello stesso.

Con la suddetta determinazione viene altresì liquidata la rata di saldo.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, c.2, del Codice Civile.

16.7 – Clausole di garanzia

In riferimento all'art. 235 del Regolamento DPR 207/2010, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata.

Art. 17 – MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato generale. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 205, del D.Lgs. 50/2016, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Si darà luogo alla rescissione del contratto, oltre nei casi previsti dalla legge, anche in ogni altro caso di grave inadempimento dell'Appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

In tal caso e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi i lavori oggetto dell'appalto, in danno dell'impresa inadempiente, secondo le prescrizioni e le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.